

Bernard Reynis (\*) ed Ugo Bechini (\*\*)

# **La firma digitale transfrontaliera dei notai: una realtà europea**

(\*) notaio in Parigi, componente del Conseil Supérieur du Notariat

(\*\*) notaio in Genova, presidente del Comitato Francoitaliano del Notariato L.P.

La firma digitale, inventata negli anni Settanta, negli anni Novanta pareva destinata ad assumere un ruolo determinante nei traffici online, ma alla prova dei fatti si è dimostrata del tutto incapace di conquistare una diffusione significativa nel mondo del commercio elettronico e dell'impresa <sup>1</sup>. E' quindi a prima vista alquanto curioso che il notariato, un po' ovunque nel mondo, investa nella messa in opera di infrastrutture di firma digitale. Un'evoluzione che indubbiamente può stupire: solo cinque anni fa il notariato si sentiva quasi minacciato (anche culturalmente) dall'avanzata di questa tecnologia; oggi in più di un Paese i notai ne appaiono supporters accaniti.

Il fenomeno ha radici profonde. La firma digitale è una tecnica che offre molto <sup>2</sup>. Consente di produrre documenti trasmissibili con enorme facilità via Internet senza che si debba temere contraffazione alcuna. Consente a qualunque persona al mondo dotata di un computer connesso ad Internet di accertare in pochi istanti l'integrità del documento e l'identità del suo autore. Se l'apposizione di una firma digitale è operazione in sé decisamente semplice, presuppone però uno sforzo organizzativo iniziale non del tutto trascurabile. Occorre dotarsi di un apposito lettore di smart card. Occorre recarsi presso un'Autorità di Certificazione, farsi identificare e certificare; ricevere e custodire con cura i codici segreti. Occorre acquisire ed installare appositi softwares, sia per la gestione della smart card che per l'apposizione e verifica delle firme. Per evitare che un guasto ad una macchina impedisca di produrre tempestivamente i documenti desiderati, occorre ripetere l'installazione almeno su un altro computer. La certificazione, poi, deve essere periodicamente rinnovata.

---

<sup>1</sup> Hervé MORIN, *Pourquoi la signature électronique reste lettre morte*, in *Le Monde*, 23 maggio 2003. Per un contributo di taglio divulgativo in lingua italiana, sia consentito rinviare ad Ugo BECHINI, *Quando la smart card diventa un souvenir*, in *Interlex*, 21 settembre 2001, <http://www.interlex.it/docdigit/bechini1.htm>

<sup>2</sup> Per un approfondimento di queste tematiche, in lingua francese Bernard REYNIS, *Cliquer c'est signer*, in *JCP Not.* 2000 n° 49, p. 1747 e *Vers l'authenticité électronique*, in *Petites Affiches* n° 65 du 2 avril 2001 *Xèmes rencontres Notariat-Université*. In lingua italiana è disponibile un volume, distribuito a cavallo tra 2003 e 2004 a tutti i notai della Penisola: *Firme Elettroniche: questioni ed esperienze di diritto privato*, Collana Studi del Consiglio Nazionale del Notariato, Giuffrè, Milano 2003. Sviluppiamo qui argomenti da noi già affrontati in Bernard REYNIS, *Signature électronique et acte authentique, le devoir d'inventer*, relazione al XXII Congresso annuale del Comitato Francoitaliano del Notariato Ligure e Provenzale sul tema *Atti autentici in Europa e firma elettronica* (Genova 21/22/23 settembre 2001) [http://web.tiscali.it/conoge/italofrancese/ge\\_re.htm](http://web.tiscali.it/conoge/italofrancese/ge_re.htm) (anche in *JCP Not.*, 12 Oct. 2001, p.1494), ed Ugo BECHINI, *Le frontiere del bit*, in *Notiziario Telematico Assonotai Campania*, ottobre 2002, [http://www.assonotaicampania.it/notiziario5/notiziario\\_centra\\_inform.htm](http://www.assonotaicampania.it/notiziario5/notiziario_centra_inform.htm)

Si tratta di ostacoli irrilevanti per chi della firma digitale debba fare un uso professionale, ed infatti i notai italiani sono stati tutti dotati di firma digitale nel giro di pochissimo tempo e senza incontrare difficoltà di rilievo. In Francia, la maggioranza dei notai è oggi dotata della carta REAL, dispositivo di firma la cui Autorità di Certificazione è il *Conseil Supérieur du Notariat*, e si può pensare che da qui al 2005 tutti i notai di Francia ne saranno dotati <sup>3</sup>. Ma sarebbe davvero arduo imporre una simile trafila a chi volesse fare solo un poco di shopping online. Soprattutto in quanto sono disponibili strumenti più semplici, a cominciare dallo SSL. Tale sistema si basa su tecnologie assai simili a quelle che fanno funzionare la firma digitale, ma a differenza di questa non richiede alcuno sforzo all'utilizzatore: il sistema viene attivato automaticamente dal browser, e l'utente viene semplicemente informato, da messaggi che gli appaiono sullo schermo, dell'attivazione di una connessione protetta.

Lo SSL offre assai meno della firma digitale, impiegata dai notai: non identifica in maniera certa l'utente, non documenta in modo obiettivo le informazioni scambiate. Si limita a garantire all'utente due cose: l'identità del server con cui è in comunicazione (tipicamente: quello del commerciante online) e la segretezza dei dati scambiati. E' pochissimo, ma quanto basta ad indurre l'utente non particolarmente prevenuto a digitare con serenità il proprio numero di carta di credito, che è poi l'unica cosa che veramente interessa al mondo del commercio elettronico. Il quale sembra dunque poter fare perfettamente a meno della firma digitale.

Le importanti operazioni finanziarie ed i grandi movimenti internazionali di capitali si svolgono, da parte loro, all'interno di comunità chiuse di operatori professionali, e non vi è alcun bisogno (tutt'altro) che i relativi documenti siano leggibili e verificabili da parte di chiunque. Una constatazione non troppo diversa può farsi per le operazioni di home-banking, che si svolgono esclusivamente tra il cliente e la sua banca, sulla base di protocolli contrattualmente convenuti.

La firma digitale non pare attagliarsi meglio agli eventi di particolare rilievo, economico o d'altro tipo, della vita di una famiglia. Le ragioni sono diverse. Innanzitutto tali vicende (l'acquisto di un'automobile, ad esempio) difficilmente si svolgono interamente online, e raramente manca l'occasione per uno scambio di documenti tradizionali.

---

<sup>3</sup> L'avvento del sistema [TELE@CTES](mailto:TELE@CTES), su cui più innanzi nel testo, dovrebbe indurre anche i recalcitranti a dotarsene senza indugio!

L'apposizione di una firma digitale è inoltre operazione non difficile, ma manca dell'immediatezza della sottoscrizione autografa. Si tratta di creare un file, memorizzarlo, attivare il software di firma, individuare il file desiderato e firmare. Una disattenzione, un lapsus anche dovuto ad inesperienza nell'uso del mezzo, e può accadere che si firmi un file in luogo di un altro, oppure un file che non ha il contenuto voluto. Gli specialisti americani hanno una simpatica definizione per questo genere di rischi: *Grandma picks the bad password and loses her house*, la nonna sceglie la password sbagliata e perde la casa <sup>4</sup>. Da ultimo: la tecnologia della firma digitale consente di accertare, con un grado di certezza incredibilmente elevato, che la firma è stata apposta con una determinata smart card. Chi garantisce però che quella smart card è davvero sotto il controllo del suo titolare apparente? Le ipotesi possono essere molte, ma limitiamoci alla più evidente: un impostore può aver ingannato la Certification Authority con un documento falso, ed aver ottenuto la consegna di una smart card intestata ad altri.

In base alle medesime considerazioni va tra l'altro respinto ogni tentativo di accostare la firma digitale alla firma autenticata da notaio. Non vi è alcuna prova del fatto che il contenuto del documento sia realmente quello voluto dalla parte <sup>5</sup>. Alla base della riferibilità di un certo documento firmato ad una certa persona fisica sta l'identificazione del richiedente la smart card, compiuto dall'impiegato della Certification Authority. Anche ammettendo che tale identificazione sia altrettanto affidabile di quella compiuta dal notaio (passaggio tutto da dimostrare <sup>6</sup>)

---

<sup>4</sup> L'espressione è riferita tra gli altri da Brad BIDDLE, *A short history of "digital signature" and "electronic signature" legislation*, in Simson GARFINKEL e Gene SPAFFORD, *Web Security, Privacy And Commerce*, O'Reilly, Cambridge (Massachusetts, USA) 2001.

<sup>5</sup> La valutazione è condivisa anche dalla più autorevole letteratura statunitense. Severissimo il giudizio di Jane K. WINN, *The Emperor's New Clothes: The Shocking Truth About Digital Signatures and Internet Commerce*, in *Idaho Law Review*, Volume 37, Issue 2 (2001), che ritiene tuttora impraticabile il tentativo di collegare un'identità descritta in un certificato di firma digitale con l'intenzione della parte ivi indicata di essere considerata giuridicamente vincolata dai contenuti di un documento elettronico (tie an identity described in a digital signature certificate with the intention of the identified party to be bound to the contents of an electronic record). Si fa qui ripetuto riferimento a studiosi americani non per sudditanza psicologica (non ve ne sarebbe davvero motivo, almeno in questo campo), ma in quanto è estremamente rivelatore che molte perplessità siano condivise anche da specialisti che si muovono in un contesto tradizionalmente meno formalista di quello dell'Europa continentale e che non conosce il rigore del documento notarile di tipo latino.

<sup>6</sup> Basti rammentare che VeriSign, società californiana leader mondiale del settore, ha rilasciato ad impostori due certificati intestati (*excusez du peu*) a Microsoft, il 29 e 30 gennaio 2001 <http://www.microsoft.com/technet/security/bulletin/MS01-017.asp>

un eventuale errore avrebbe conseguenze enormemente più pesanti, in quanto consentirebbe di produrre un numero illimitato di documenti apocrifi <sup>7</sup>.

Le ragioni, qui rapidamente accennate, che tengono lontani dalla firma digitale la grande platea degli utenti, sono esattamente le medesime che ne fanno uno strumento utilissimo per l'attività del notaio. E non si tratta di una formula ad effetto.

I rischi, innanzitutto, sono minimizzati. Le smart card sono consegnate dalle Autorità di categoria <sup>8</sup> direttamente al notaio, che è personalmente conosciuto. Le probabilità di una consegna nelle mani sbagliate sono del tutto teoriche. Il notaio è un professionista (anzi: il professionista per eccellenza) nella gestione dei documenti, ed è perfettamente in grado di padroneggiare con sicurezza il sistema di firma.

Per converso, i pregi specifici della firma digitale corrispondono ad esigenze ineliminabili dell'attività notarile. Il documento notarile è istituzionalmente destinato a far fede ovunque ed *erga omnes*, e non è quindi possibile affidarsi a sistemi di identificazione operanti all'interno di platee chiuse di utenti. La firma digitale è verificabile da chiunque, nel senso che qualunque utente della Rete può con notevole facilità accertarsi dell'integrità del documento e della sua autentica provenienza. Può viaggiare su qualunque tipo di rete, anche intrinsecamente insicura come Internet, in quanto ogni tentativo di contraffazione verrebbe smascherato in sede di verifica.

La firma digitale si presenta dunque come uno strumento ottimale per la circolazione del documento notarile. Non stupisce quindi che il notariato italiano stia procedendo ad un'integrale migrazione verso la tecnologia digitale per quanto concerne la trasmissione degli atti ai pubblici uffici: per gli atti costitutivi e modificativi di società l'eliminazione della carta è già totale, mentre per quanto concerne la trasmissione degli atti immobiliari al Registro ed al Catasto si sta ultimando la diffusione del servizio sul territorio nazionale. La carta sopravvive al momento solo

---

<sup>7</sup> Su queste basi Brad BIDDLE (*Misplaced Priorities: The Utah Digital Signature Act and Liability Allocation in a Public Key Infrastructure*, in *San Diego Law Review*, 33, 1143, 1996) giudica inopportuno persino il meno ambizioso accostamento della firma digitale all'autentica apposta dal Notary Public statunitense, che come è noto è un personaggio senza alcuna formazione giuridica e non assume alcuna responsabilità, salvo casi limite, intorno al contenuto del documento.

<sup>8</sup> Sia in Francia che in Italia, le articolazioni locali (*Chambres* e Consigli Distrettuali), a nome del Consiglio Nazionale.

per la trasmissione dei documenti ai Registri Immobiliari, ed è interessante che ciò avvenga a causa della più lenta informatizzazione del sistema giudiziario italiano rispetto agli studi notarili. Che la conversione al digitale avvenga in Italia più velocemente che nella patria del Minitel<sup>9</sup> è poi un piccolo paradosso storico di cui gli italiani possono andare orgogliosi solo a metà: la maggiore efficienza delle strutture burocratiche francesi, universalmente riconosciuta<sup>10</sup>, rende meno pressanti, nell'Esagono, le spinte verso un rinnovamento delle procedure.

Il notariato francese segue però a ruota. Con la carta REAL e l'Intranet di categoria Réal, i notai si collegano al Registro Centrale dei Testamenti ed ai databases della professione. Tutti i notai di Francia possono ormai consultare, grazie ad una connessione di tipo SSL, il Catasto, ma a partire dal 2006, grazie alla carta REAL, potranno alimentare direttamente la base dati catastale con la procedura TELE@CTES. In assenza purtroppo di una competenza esclusiva, come si ritrova invece in Italia e Spagna, in materia di società di capitali, il notariato francese non è stato adeguatamente motivato a porre in essere, in collaborazione con le cancellerie competenti, un sistema telematico di pubblicità in campo societario. A tale proposito si deve annotare che, come la stessa Commissione Europea<sup>11</sup> ha recentemente rilevato, un analogo sistema realizzato dal notariato spagnolo consente di costituire ed iscrivere una società in meno di settantadue ore<sup>12</sup>.

Il notariato francese si prepara comunque ad utilizzare la firma digitale nei rapporti con altri pubblici registri (stato civile e comuni, anche in materia urbanistica) e conta quindi di recuperare il suo ritardo sui colleghi italiani.

Fatto è però che la diffusione del documento notarile informatico sta avvenendo per comparti chiusi a livello nazionale. Capita ogni giorno di trasmettere gli atti via Internet ad un ufficio che magari dista pochi metri

---

<sup>9</sup> Una pionieristica rete telematica francese; sin dal principio degli anni Ottanta offriva alcune funzioni che oggi consideriamo tipiche di Internet, come l'email ed anche alcuni servizi di commercio elettronico.

<sup>10</sup> Di questa valutazione il coautore italiano assume l'esclusiva responsabilità!

<sup>11</sup> Rapporto della Commissione del 11.02.2004 al Consiglio ed al Parlamento Europeo sull'attuazione della Carta Europea delle Piccole Imprese.

<sup>12</sup> <http://www.circe.es>

dallo studio, mentre si deve obbligatoriamente ricorrere alla carta per inviare la copia autentica di una procura a migliaia di chilometri di distanza, laddove la trasmissione telematica sarebbe ancora più utile.

Gli strumenti tecnici idonei a consentire un utilizzo transfrontaliero della firma digitale sono fortunatamente assai semplici, ed in larga parte già disponibili.

Occorre innanzitutto che la firma digitale di un notaio sia verificabile dall'utilizzatore del documento (che tipicamente sarà un altro notaio) in modo semplice e rapido. La verifica può essere eseguita via Internet, recandosi sul sito del certificatore<sup>13</sup>. Va appena osservato che il certificatore del notaio non è un operatore commerciale qualunque, ma la sua organizzazione di categoria: *Conseil Superieur* in Francia, Consiglio Nazionale in Italia, e via dicendo. Questo risponde a precise esigenze. Innanzitutto la maggiore sicurezza derivante dal rapporto personale e diretto tra certificatore e certificato, come già evidenziato. Perché il documento notarile possa esplicare tutta la sua efficacia, occorre poi poter verificare non solo che questo proviene da una determinata persona fisica, ma anche che quella determinata persona fisica è un notaio in esercizio. Per pervenire a ciò i notariati dell'UINL stanno adottando una via radicale ma decisamente efficace: le organizzazioni centrali dei vari notariati certificano solamente notai in esercizio. Una volta verificato che la firma di *Madame X* o del Signor Y è certificata dal *Conseil Superieur* o, rispettivamente, dal Consiglio Nazionale, sappiamo che X od Y è un notaio in esercizio, nella pienezza delle sue funzioni. In caso di sospensione o cessazione del notaio la firma viene, rispettivamente, sospesa o revocata, e questo emerge in sede di verifica.

Rimangono però un paio di problemi.

In molti Paesi<sup>14</sup>, è proibito al notaio utilizzare documenti provenienti dall'estero che non siano debitamente legalizzati o provvisti di Apostille. In difetto di un intervento normativo di qualche sorta, questo rende assai arduo l'utilizzo di documenti firmati digitalmente. Fortunatamente tra alcuni Paesi, ed è appunto il caso di Francia ed Italia, legalizzazione ed Apostille sono state soppresse<sup>15</sup>. Non v'è ragione per cui tale

---

<sup>13</sup> Per un esperimento pratico ci si può recare alla pagina <http://web.tiscali.it/conoge/test>

<sup>14</sup> Tra cui Francia ed Italia.

<sup>15</sup> Convenzione di Bruxelles del 25 maggio 1987.

soppressione non si applichi al documento informatico. Questo fa dei nostri due Paesi i candidati ideali per il debutto della firma digitale notarile transfrontaliera: si tratta infatti degli unici due Paesi che dispongono di infrastrutture notarili di firma funzionanti e che allo stesso tempo non incontrano ostacoli sul piano dello status del documento.

In secondo luogo, se il documento informatico (tipicamente: una procura) può viaggiare in tutta sicurezza via Internet, dovrà poi essere normalmente impiegato per la formazione di un tradizionale atto notarile su carta, ed a questo allegato. La questione è un poco più complessa di quanto appaia a prima vista. La firma digitale consiste, in ultima analisi, in un rapporto matematico tra la firma stessa ed il documento firmato<sup>16</sup>. Una volta che il documento è trasferito su carta, tale rapporto matematico si perde. Non è dunque più possibile verificare la firma, il che vuol dire che non è più possibile accertare chi ha firmato il documento e se il documento non sia stato successivamente alterato. In breve: una volta stampato, il documento non è più firmato<sup>17</sup>.

La soluzione a questo problema deve evidentemente trovarsi all'interno delle legislazioni notarili di ciascun Paese, ma ci sentiamo di proporre con energia un'indicazione di principio. Spetta al notaio, quale tecnico della documentazione, dare testimonianza privilegiata del fatto che il documento informatico, al momento del suo utilizzo, è stato verificato telematicamente e che questa verifica ha dato esito positivo. Se anche la versione a stampa avrà perduto le sue caratteristiche tecniche intrinseche, potrà conservare il valore giuridico suo proprio sulla base di una dichiarazione del notaio che attesti la conformità del testo stampato a quello provvisto di firma digitale, debitamente verificata.

E chi ne avvertisse l'esigenza, potrà senz'altro cogliere l'occasione per prendersi una piccola rivincita sull'onnipresente computer, e redigere l'attestazione con la sua vecchia e fidata stilografica ...

---

<sup>16</sup> Per la precisione, il rapporto intercorre tra la firma e l'hash del documento, ma è dettaglio tecnico che non interessa ai nostri fini.

<sup>17</sup> Neppure si può pensare a riacquisire (ad esempio attraverso uno scanner) il documento cartaceo: a tacer d'altro, è sufficiente un decimo di millimetro di disallineamento nell'impaginazione per produrre un file diverso, che fallirà alla verifica. Per risolvere il problema sono state proposte soluzioni indubbiamente interessanti, come *Paper e-Sign*, nessuna delle quali è però, allo stato, uno standard consolidato.